

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Comune di LISSONE Provincia di Monza e della Brianza via Gramsci 21 - 20851 Lissone C.F. 02968150157 - P. IVA 00740590963 | Registro Ordinanze n. 499 |
| | Settore POLIZIA LOCALE tel. 039/7397277 - fax 039/2455643 poliziale@comune.lissone.mb.it | |
| Responsabile del procedimento: Ferdinando dott. Longobardo | | 27 ottobre 2016 |
| Istruttoria: | | |

**ORDINANZA PER L'ESTENSIONE TEMPORALE DELLA
ZONA A TRAFFICO LIMITATO AI GIORNI INFRASETTIMANALI:
NUOVA DISCIPLINA DELLA Z.T.L.**

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 15 dicembre 2014, è stato approvato il Piano Generale del Traffico Urbano, nel quale si prevede di individuare una Zona a Traffico Limitato, nella parte centrale della città;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 20 maggio 2015, si è provveduto, ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo n. 285/92, all'istituzione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) nell'area delimitata da:
 - via Sant'Antonio,
 - via S.S. Pietro e Paolo (da via Sant'Antonio a via Padre Ugolino da Lissone),
 - via Sant'Ambrogio,
 - p.zza della Libertà,
 - via S. Giuseppe,
 - via Madonna,
 - via Assunta (da p.zza Libertà a via Palazzine);
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 20 maggio 2015, l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di dotarsi di un sistema automatizzato e continuo di controllo degli accessi alla Z.T.L, che ha come scopo l'identificazione dei veicoli in transito attraverso ciascun varco al fine di verificare l'autorizzazione all'accesso alle zone controllate, aderendo pienamente ai principi espressi nel D.P.R. 250/99;
- con ordinanza n. 174 del 17 aprile 2016, è stata data attuazione alla ZTL, nei giorni di sabato, domenica e festivi, con controllo elettronico degli accessi.

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 343 del 5 ottobre 2016, l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di estendere la validità della ZTL, a tutti i giorni della settimana.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l'art.3, in ossequio al quale, nel preambolo sono esplicitate le motivazioni e le ragioni giuridiche del presente atto amministrativo;
- il D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, nonché il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- gli artt. 107 del D.L.vo n. 267/2000 e 7 del D.L.vo n. 285/1992;
- il Decreto del Sindaco n.11 del 15/09/2016 di nomina Responsabile Settore Polizia Locale;

ORDINA

l'estensione della validità della Zona a Traffico Limitato nell'area ricompresa nelle vie indicate in preambolo, per tutti i giorni della settimana, feriali o festivi, a far data dal 29 ottobre 2016;

DISPONE

1. la circolazione all'interno della Z.T.L., tranne i veicoli autorizzati, è vietata:
 - **dal 15 settembre al 31 maggio, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.30;**
 - **dal 1° giugno al 14 settembre, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 22.00;**
2. la sosta all'interno della Z.T.L., eccetto gli stalli riservati, è sempre vietata negli orari di cui al punto 1, ed è prevista la sanzione accessoria della rimozione forzata;
3. è istituito il limite di velocità di 30 Km/h;
4. i veicoli ammessi al transito nella ZTL NON sono autorizzati a circolare nell'AREA PEDONALE (zona indicata con apposita segnaletica).

| |
|-------------------------------------------------------|
| 1) ACCESSO E TRANSITO ALL'INTERNO DELLA Z.T.L. |
|-------------------------------------------------------|

Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per il transito non consentito, **tutti i veicoli a motore, così come definiti dall'art. 46 del Codice della Strada, dovranno essere autorizzati tramite registrazione antecedente il transito.**

Sono esclusi dal suddetto obbligo le seguenti categorie:

- veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Polizia Provinciale, della Polizia Idraulica, della Polizia Forestale e della Polizia Penitenziaria;
- veicoli appartenenti a Società di Vigilanza Privata riconoscibili dai loghi d'istituto, per interventi all'interno della Z.T.L.;
- veicoli di soccorso sanitario contraddistinti da apposita simbologia;
- veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale) o delle Associazioni di Volontariato che effettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica, contraddistinti dalla relativa simbologia, per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;
- veicoli della Guardia Medica contraddistinti da apposita simbologia per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;
- veicoli dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate;
- veicoli delle Poste Italiane od esercenti il servizio di recapito postale nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 2011 n° 58 e s.m.i., purché contraddistinti da apposita simbologia;
- veicoli per la Protezione Civile contraddistinti dall'apposita simbologia per interventi da eseguire all'interno della Z.T.L.;
- veicoli destinati alla raccolta di rifiuti solidi urbani o alla pulizia della Z.T.L.;
- veicoli delle Amministrazioni Pubbliche contraddistinti da apposita simbologia;
- veicoli utilizzati per lavori commissionati dal Comune per le riparazioni stradali, della fognatura pubblica, degli impianti pubblici e dell'illuminazione pubblica, per la manutenzione e installazione della segnaletica stradale, per interventi ricadenti all'interno della Z.T.L.;
- autoveicoli d'uso speciale con carrozzeria attrezzata per Soccorso Stradale.

2) DEROGHE

Ai veicoli appartenenti alle categorie indicate nei successivi punti sarà consentita la circolazione nella Z.T.L. qualora preventivamente registrati, mediante richiesta da inoltrare con modulistica pubblicata sul sito web del Comune.

La comunicazione preventiva autorizza l'accesso alla ZTL, purché sia coerente con la presente disciplina. Rimane salva la possibilità di emettere anche successivamente un provvedimento motivato di diniego dell'accesso.

A. VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

I veicoli in uso a persone titolari di Contrassegno Invalidi (rilasciato ai sensi dell'art. 381 del Regolamento C.d.S.) od al loro servizio, possono circolare nella Z.T.L., purché vi sia a bordo la persona diversamente abile. E' consentita la sosta negli spazi ad essi dedicati ai sensi dell'art. 188 del C.d.S..

I soggetti interessati **devono comunicare preventivamente la targa dei veicoli** in uso (fino a 2), il numero di Contrassegno, la data di scadenza, il Comune che ne ha curato il rilascio e segnalare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati intervenuta nel corso dell'anno;

B. RESIDENTI

Sono derogati dal divieto di accesso nella Z.T.L., comunicandone preventivamente i dati, i veicoli di proprietà dei soggetti residenti in una delle vie indicate in preambolo, unicamente per il raggiungimento delle aree di sosta private.

C. TITOLARI DI BOX/POSTO AUTO

Sono derogati dal divieto di accesso nella Z.T.L. i veicoli dei soggetti che dimostrino di avere la disponibilità di box o posto auto, unicamente per il raggiungimento delle aree di sosta private. Sarà onere degli interessati dimostrare il titolo di godimento del bene e la comunicazione dei dati relativi al veicolo che verrà ricoverato nelle aree suddette.

D. CARICO E SCARICO

I veicoli destinati al trasporto cose aventi massa complessiva a pieno carico **fino a 3,5 t.**, possono accedere **previa registrazione**, per consentire le operazioni di carico e scarico merci all'interno della ZTL: **dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00**. Tali movimenti debbono avvenire nelle aree di sosta dedicate, per un tempo massimo di **15 minuti** (obbligo di esposizione dell'orario di arrivo).

La circolazione oltre tali orari dovrà essere diversamente autorizzata. Pertanto coloro i quali avessero esigenze di transito in orari diversi da quelli suindicati (es: trasporto di medicinali urgenti), dovranno presentare idonea richiesta, almeno 72 ore prima dell'accesso, precisando le motivazioni ed i mezzi di trasporto, al fine di consentire l'istruttoria della pratica.

E. TAXI - N.C.C.

La circolazione dei veicoli immatricolati ai sensi dell'art. 82 comma 5 lettera b) del C.d.S., verrà permessa previa registrazione.

F. VEICOLI A PROPULSIONE ELETTRICA

La circolazione dei veicoli spinti da motore elettrico, verrà permessa previa registrazione.

G. VEICOLI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI

La circolazione dei veicoli utilizzati per l'allestimento delle manifestazioni: culturali, ricreative, commerciali, filantropiche, politiche o sportive, ricadenti all'interno della Z.T.L., verrà permessa a seguito di richiesta da presentarsi almeno **7 giorni prima** dell'evento.

-
- **In caso di accesso non preventivamente autorizzato con veicoli di cui ai precedenti punti, occorre comunicare perentoriamente entro 72 ore (tramite e-mail o di persona presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune) le informazioni relative al transito:**

- giorno e orario d'accesso;
- qualificazione del soggetto richiedente;
- marca e targa del veicolo;
- copia della carta d'identità del dichiarante e della documentazione necessaria a comprovare il diritto all'accesso.

3) DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Ulteriori autorizzazioni all'accesso e transito, temporaneo o stagionale, potranno essere rilasciate dalla Polizia Locale che, per casi opportunamente documentati ed a seguito di debita istruttoria d'ufficio, potrà acconsentire la circolazione in deroga.

REVOCA

- tutte le disposizioni precedentemente emanate che siano in contrasto con la presente ordinanza;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune;
- che la presente ordinanza produca gli effetti giuridici ad essa riconosciuta a far data dall'installazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada;
- che ai trasgressori vengano applicate le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto od in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni;
- che, in base alla valutazione dell'andamento e degli esiti del funzionamento della ZTL, potranno essere posti in essere provvedimenti di modifica;
- al Corpo di Polizia Locale ed agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.D.S. di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

- *avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/1971; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971;*
- *altresi, contro i provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni, con le modalità di cui all'art. 74 del Regolamento C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/199.*

IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE
Dott. Ferdinando Longobardo